

TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART 414

con contestuale istanza cautelare ex artt. 700 e 669 bis, c.p.c.
e con ulteriore istanza per la determinazione delle modalità
di notificazione ex art. 151 c.p.c.

La Signora **PACCHIAROTTI LUCIA**, C.F. PCCLCU87T51M082N, nata a Viterbo il 11.12.1987 ed ivi residente, in Via del Pavone n. 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – casella PEC valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), nonché dall'avv. Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P – pec: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org; fax: 0664260338) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69, giusta delega in calce al presente atto, su foglio separato,

- RICORRENTE -

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 – 000186 Roma - pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** (C.F. 97248840585), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 – 000186 Roma - pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);
- **UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VITERBO** (C.F. 80011930569) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 – 000186 Roma - pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);

-RESISTENTI-

PREMESSE IN FATTO

- 1) Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, recante disposizioni in materia di “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella*



scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria che prevede, attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami, l’ammissione ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, c.d. “percorso FIT”, superato il quale si viene assunti a tempo indeterminato

Nella fase transitoria, in attesa che entri a regime il suddetto sistema di reclutamento, il legislatore delegato ha previsto l’immissione in ruolo dei docenti abilitati e specializzati all’esito della partecipazione ad una procedura concorsuale per soli titoli ed un colloquio non selettivo, così come disciplinata dall’art. 17, co. 2, lett b), D. Lgs. n. 59/2017.

- 2) Ebbene, con **D.D.G. n. 85 dell’1.2.2018**, proprio ai sensi del citato art. 17, co. 2, lett b), è stato indetto, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno della scuola secondaria, riservato ai docenti in possesso, alla data del 31 maggio 2017, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
- 3) Le graduatorie di merito regionali del suddetto concorso comprendono tutti coloro che hanno proposto istanza di partecipazione e sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita dal candidato all’esito della prova orale svolta (art. 11, D.D.G. 85/2018).
- 4) Lo scorrimento delle suddette graduatorie è annuale, in base ai posti disponibili di cui all’art. 17, co. 2, lett. b), D.Lgs 59/2017, e determina l’ammissione del docente ad un percorso di formazione, di durata annuale, che prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. Ove la valutazione finale di tale percorso sia positiva, il docente verrà immesso nei ruoli della Pubblica Amministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- 5) Così come previsto dall’art. 12 del sopracitato D.D.G., il percorso di formazione annuale a cui sono ammessi i docenti all’esito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionale è disciplinato al pari del terzo anno del contratto c.d. FIT, ossia del percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato del docente, disciplinato agli artt. 10 e ss., D. Lgs. n. 59/2017.



In particolare, il terzo anno del contratto FIT viene svolto al pari di una supplenza annuale, su posto vacante e disponibile (art. 10, co. 3, D. Lgs. n. 59/2017).

- 6) Orbene, in data 14.03.2018, nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al Concorso personale docente bandito con D.D.G. n. 85/2018, in quanto in possesso di titolo abilitante all'insegnamento conseguito all'esito del c.d. TFA (Tirocinio formativo Attivo) presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata in data 26.7.2013.

In particolare, la docente, laureata in filosofia, ha presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A019 (filosofia e storia), all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

- 7) Pertanto la Sig.ra Pacchiarotti **ha partecipato ad una procedura concorsuale sotto la vigenza di una normativa che non prevedeva alcun blocco quinquennale ai fini della mobilità per i neoimmessi in ruolo (blocco che sarà introdotto solo a partire dall'1° gennaio 2019, con la Legge di Bilancio 2019 – vedi *infra*) nonché di un CCNI concernente la mobilità del personale docente 2017/2018, la cui validità è stata prorogata in data 7 marzo 2018 anche per il 2018/2019, che non ha mai previsto alcun vincolo quinquennale per gli immessi in ruolo da FIT.**

- 8) Solo in data 27.06.2019, con Decreto n. 429, ossia ben oltre un anno dall'indizione del suddetto Concorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato le graduatorie di merito regionali definitive e l'odierna ricorrente veniva ivi collocata al primo posto per la classe di concorso d'interesse;

- 9) Successivamente, in virtù della collocazione nella graduatoria di merito del concorso DDG n. 85/2018, la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro individuale e procedeva in data 20.09.2019 alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto superiore "Giuseppe Colasanti" in Civita Castellana, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.9.2019;

- 10) In data 21.4.2020, tramite domanda protocollata MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0793787.21-04-2020, la ricorrente inviava domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2020/21;

- 11) Nella domanda, trasmessa tramite il portale dedicato Istanze Online, venivano indicate le seguenti preferenze:

- a) Liceo Scientifico "Paolo Ruffini", Viterbo – codice: VTPS010006



b) Liceo classico “M. Buratti”, Viterbo – codice: VTPC010003

- 12) Senonché, con comunicazione dell’8 maggio 2020, l’Ufficio scolastico per la Provincia di Viterbo comunicava l’annullamento della domanda di mobilità indicando quanto segue: *“Questo Ufficio ha provveduto alla valutazione della domanda di mobilità da Lei presentata, all’esito della quale si comunica che la stessa domanda non può essere validata, ai sensi dell’art.1, comma 3 dell’O.M. n. 182 del 23/3/2020 e che, pertanto, si procederà all’annullamento.”*
- 13) L’Ordinanza Ministeriale citata prevede che: *“Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.”*
- 14) In sostanza, così operando l’Amministrazione ha ritenuto applicabile alla ricorrente la disciplina introdotta - nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale – dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), recante modifiche al D. Lgs. 159/2017.
- 15) Ed infatti, successivamente alla pubblicazione del DDG n. 85/2018, la legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) ha introdotto delle modifiche al sistema di reclutamento previsto e disciplinato dal D.lgs. n. 59/2017, sostituendo il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio (FIT) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, il cui superamento determina la conferma in ruolo del docente.
- 16) Per quanto in tal sede di interesse, tra le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, si segnala l’introduzione del c.d. blocco quinquennale. Ed infatti, l’art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 59/2017, così come riformulato, prevede che *“l’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e*



classe di concorso, per almeno altri quattro anni (...)” (grassetto e sottolineatura aggiunti).

- 17) Così operando, dunque, l’Amministrazione ha posto in essere una palese discriminazione tra soggetti partecipanti alla medesima procedura concorsuale, ai danni di coloro i quali – immessi in ruolo nel 2019, anziché nel 2018, per ritardo imputabile alla pubblica amministrazione – si vedono ora vincolati a permanere per 5 anni presso la medesima istituzione scolastica.
- 18) Pertanto, **nonostante la partecipazione alla medesima procedura concorsuale** (i.e. FIT 2018), i docenti immessi in ruolo a settembre 2018 non saranno soggetti ad alcun limite ai fini della domanda di mobilità, mentre i docenti immessi in ruolo a partire dal 2019 (per ritardi da imputarsi esclusivamente all’Amministrazione stessa) saranno costretti a permanere nella medesima istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova per almeno altri quattro anni.
- 19) La sig.ra Pacchiarotti ha due figli in età scolare, rispettivamente di tre e cinque anni, e risiede a Viterbo.
- 20) Per l’anno scolastico in corso, la Sig.ra Pacchiarotti ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso l’Istituto “M. Buratti” di Viterbo.

DIRITTO

I. **ILLEGITTIMITA’ DEL BLOCCO QUINQUENNALE. DISAPPLICAZIONE DELL’O.M. 182/2020 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COST. SOTTO IL PROFILO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.**

In via preliminare, risulta necessario un breve *excursus* normativo al fine di inquadrare sistematicamente la questione da cui sorge la controversia, individuandone la normativa di riferimento.

In data 31.5.2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.59/2017 in tema di “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.

L’articolo 17, comma 2, lett. b) del suddetto decreto ha previsto l’indizione di un concorso in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso riservato ai docenti in possesso di



abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

All'esito dell'espletamento della procedura, i candidati idonei sono inseriti nelle graduatorie di merito (GRM, graduatorie regionale di merito degli abilitati) e sono ammessi a un percorso di formazione, della durata di 1 anno, finalizzato a verificarne la padronanza degli standard professionali, che si concluderà con una valutazione finale.

In pratica, gli assunti da questa graduatoria sono assegnati direttamente al terzo anno del percorso **FIT** (supplenza annuale) e, in caso di valutazione positiva, assunti a tempo indeterminato l'anno successivo (art. 13, d.lgs n. 59/2017).

Nella piena vigenza di tale normativa – che non prevedeva alcun blocco quinquennale – ed in attuazione della stessa, con D.D.G. n. 85 dell'1.2.2018, proprio ai sensi del citato art. 17, co. 2, lett b), è stato indetto, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno della scuola secondaria, riservato ai docenti in possesso, alla data del 31 maggio 2017, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Come sopra illustrato, la ricorrente, in possesso di valido titolo abilitante, ha partecipato al suddetto concorso, presentando domanda all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia.

Per ritardi nello svolgimento delle procedure concorsuali, imputabili dunque esclusivamente all'Amministrazione, le graduatorie di merito regionali, relative alle varie classi di concorso, sono state pubblicate tra loro con molti mesi di differenza.

Nelle Regioni in cui le graduatorie sono state pubblicate entro il 31.08.2018, i docenti candidati sono stati assunti in ruolo sin a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Nelle Regioni in cui, invece, le graduatorie concorsuali sono state pubblicate successivamente – come nel caso della Sig.ra Pacchiarotti -, i docenti sono stati immessi in ruolo successivamente, ossia con decorrenza economica e giuridica dall'1.9.2019. E ciò – si ribadisce – nonostante avessero partecipato tutti alla medesima procedura concorsuale.

Senonché, con la Legge di bilancio 2019, il Legislatore è intervenuto apportando modifiche alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 59/2017, introducendo in particolare l'obbligo per il docente che abbia superato il periodo annuale di formazione e prova _ che sostituisce dunque il FIT _ di permanere nella medesima istituzione scolastica per almeno altri quattro anni.

Tale normativa, di nuova introduzione, è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.



Nello specifico, l'art. 1, comma 795 prevede che *“Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.”*

La disciplina dettata dal comma 792 da ultimo citato introduce, in sostituzione del precedente percorso triennale (FIT), un percorso annuale di formazione e prova e prevede altresì l'obbligo per il docente di rimanere nella scuola in cui ha svolto l'anno di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (cfr. art. 13, co. 3, D. Lgs. n. 59/2017, così come modificato dalla L. n. 145/2018).

Viene, in sostanza, disposto il blocco quinquennale della sede di immissione in ruolo.

Orbene, tale sopracitata normativa di rango primario è stata interpretata dall'Amministrazione resistente nel senso di applicare il vincolo di permanenza quinquennale nella medesima istituzione scolastica ai soli docenti assunti dalle graduatorie ex FIT (concorso straordinario 2018) nell'anno 2019/2020, e ciò nonostante al momento dell'indizione della procedura concorsuale nessun vincolo era imposto loro in tal senso.

Diversamente, ai docenti già avviati al percorso FIT nell'anno 2018/2019, partecipanti alla medesima procedura concorsuale e le cui graduatorie sono state tuttavia pubblicate entro il 31.08.2018, si continueranno ad applicare le precedenti disposizioni del decreto, prima delle modifiche.

Per tali docenti non è, dunque, previsto alcun blocco.

In tal senso ha disposto l'Amministrazione sia con l'ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, recante disposizioni relative alle procedure di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2020/2021, sia con la successiva nota Prot. 000694 del 24 marzo 2020, inviata a tutti gli Uffici scolastici Regionali.



Orbene, tale interpretazione ed applicazione della normativa primaria sopracitata non è in alcun modo condivisibile in quanto, così ragionando, viene posta in essere una palese violazione del principio di uguaglianza che renderebbe illegittima la stessa normativa primaria di riferimento.

Infatti, applicare il c.d. blocco quinquennale a quei docenti che abbiano partecipato al Fit 2018, ma che siano stati immessi in ruolo solo a settembre 2019 – per ritardo nello svolgimento delle prove e della pubblicazione delle graduatorie –, significa discriminare questi ultimi rispetto a chi ha partecipato alla stessa procedura concorsuale ed è stato immesso in ruolo già a settembre 2018.

E' evidente, infatti, che la differenza di trattamento tra partecipanti alla medesima procedura concorsuale non è giustificata da alcun elemento di differenziazione tra le due fattispecie, se non dalle tempistiche – imputabili alla Amministrazione! - con le quali sono state pubblicate le graduatorie di merito degli uni e degli altri!

Orbene, è evidente che ove i commi 792 e 795 citati, che regolano l'applicazione del blocco quinquennale introdotto dal nuovo art. 13, co. 3, D.lgs. 59/2017, vengano interpretati – così come fatto dall'Amministrazione – nel senso di applicare un regime giuridico differente a fattispecie SOSTANZIALMENTE uguali, gli stessi dovrebbero ritenersi illegittimi per contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost.

Come noto, l'insegnamento crisafulliano ci porta a distinguere tra disposizione, ossia l'enunciato, e la norma giuridica che da essa si può ricavare attraverso l'attività ermeneutica.

Orbene, il principio di conservazione impone di prediligere tra le molteplici norme che possono essere ricavate da una stessa disposizione quella conforme a Costituzione.

Nel caso di specie, la categoria dei soggetti interessati è costituita da docenti che hanno partecipato alla medesima procedura concorsuale, ossia al concorso straordinario FIT 2018.

Si consideri che al momento dell'indizione del concorso e dello svolgimento delle prove la normativa vigente ed il CCNI non prevedevano alcuno vincolo quinquennale ai docenti immessi in ruolo.

Il suddetto vincolo, come sopra evidenziato, è stato introdotto solo a partire dal 2019.

Il principio del legittimo affidamento nonché della *par condicio participationis* impongono l'applicazione ai partecipanti ad una stessa procedura concorsuale delle medesime disposizioni.



Ciò risponde evidentemente, ragionando in termini più ampi, ad esigenze di uguaglianza, formale e sostanziale, tra i candidati.

Dunque, affermare che la pubblicazione delle graduatorie di un concorso costituisca valido e legittimo criterio per individuare la normativa applicabile significherebbe di fatto esporre i candidati all'arbitrio dell'Amministrazione stessa.

E' assolutamente **illegittimo**, infatti, sostenere che i docenti immessi in ruolo a settembre 2019 rientrino nel campo di applicazione di una **normativa sopravvenuta** - rispetto all'indizione del concorso e dello svolgimento delle prove - **nonché deteriore rispetto a quello in origine vigente**, ed applicata invece ai partecipanti che hanno avuto la fortuna di vedere pubblicata la propria graduatoria tempestivamente, così da essere immessi in ruolo già a settembre 2018.

E' chiara ed evidente la disparità di trattamento tra la medesima categoria di soggetti: si tratta in tutti i casi di docenti che hanno partecipato alla medesima procedura concorsuale e che sono risultati vincitori di concorso.

La discriminazione è basata su una mera questione temporale: coloro i quali sono stati nominati in ruolo nell'anno 2019 con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2019, in base a graduatorie di merito approvate dopo il 31.8.2018, saranno soggetti al blocco quinquennale, mentre i docenti che abbiano partecipato al medesimo concorso in una regione che ha pubblicato le graduatorie di merito prima del 31.8.2018 non hanno alcun vincolo di permanenza nella sede di titolarità.

Il principio di uguaglianza, costituzionalizzato nell'art. 3, risulta violato allorquando una legge, senza un ragionevole motivo "*faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni*" (sent. N. 15 del 1960), "*poiché l'art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli*" (sent. N. 96 del 1980).

Si ha, dunque, violazione del principio di uguaglianza quando "*situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche*" (sent. n. 340 del 2004).

Ciò posto ed evidenziato, è evidente che **un'interpretazione conforme** a Costituzione della sopracitata normativa determini l'**applicazione della medesima disciplina in capo ai soggetti che abbiano partecipato alla stessa procedura concorsuale**, in quanto la data di pubblicazione delle graduatorie e, dunque, l'immissione in ruolo degli stessi non introduce elemento di differenziazione sostanziale tra le posizioni dei soggetti interessati.



Pertanto, chiarito il senso fatto proprio dalla normativa di rango primario applicata dall'Amministrazione, l'Ordinanza ministeriale quivi contestata con il conseguente diniego espresso nei confronti della ricorrente non possono che considerarsi illegittimi ed essere per l'effetto disapplicati. Ed invero la condotta dell'Amministrazione realizza una palese discriminazione tra docenti che, sebbene tutti partecipanti alla medesima procedura concorsuale, siano stati immessi in ruolo già nell'anno scolastico 2018/2019 e docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020, applicando a questi ultimi una disciplina SOPRAVVENUTA deteriore – quale senza dubbio quella del blocco quinquennale – esclusivamente in ragione di un criterio meramente temporale - la pubblicazione delle graduatorie - che non attiene in alcun modo a differenze sostanziali tra le posizioni dei soggetti coinvolti.

Ciò posto, l'ordinanza ministeriale sopracitata ed il conseguente provvedimento di rigetto comunicato alla odierna ricorrente devono ritenersi illegittimi e, per l'effetto, essere disapplicati, a favore dell'accertamento e del riconoscimento del diritto alla mobilità della ricorrente, al pari dei docenti che hanno partecipato al FIT 2018 e che siano stati immessi in ruolo a settembre 2018.

II. ILLEGITTIMITA' DEL BLOCCO QUINQUENNALE DISPOSTO NEI CONFRONTI DEI DOCENTI EX FIT 2018, NEO IMMESSI IN RUOLO NEL 2019, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 399, CO. 3, T.U. IN MATERIA DI ISTRUZIONE (D. LGS. 15 APRILE 1994, N. 297)

Ulteriore elemento a fondamento dell'illegittimità del blocco quinquennale disposto con l'O.M. quivi contestata è rappresentato dall'art. 399, co. 3 del D. lgs. 15 aprile 1994, n. 297 (c.d. Testo Unico Scuola).

In particolare, in forza del criterio di risoluzione delle antinomie espresso dal brocardo “*lex posterior derogat anteriori*”, tale disposizione, introdotta con d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con l. n. 20 dicembre 2019, n. 159, e, dunque, successiva al D. lgs. n. 59/2017 - così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 -, non può che prevalere e per l'effetto determinare l'inapplicabilità del blocco quinquennale nel caso per cui è causa.

L'art. 399, co. 3, introdotto dal d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, così prevede: “**A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire**



*incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto **dopo cinque anni** scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico” (sottolineatura e grassetto aggiunti).*

Tale disposizione introduce dunque un vincolo di permanenza quinquennale per tutti i docenti, a qualunque titoli immessi in ruolo, a decorrere dall'a.s. 2020/2021.

Orbene, tale normativa non può che prevalere sull'art. 13, D.Lgs. n. 59/2017, così come modificato, in quanto si tratta di una disposizione successiva, contenuta in un Testo unico – che come noto ha efficacia giuridica “rinforzata” – che non può ammettere deroghe in interventi legislativi anteriori.

La *ratio* sottesa all'intervento legislativo del 2019, a modifica del T.U. scuola, è quella di sottoporre i docenti, immessi in ruolo a qualsiasi titolo, al vincolo quinquennale a partire dall'anno scolastico 2020/2021, evitando così che docenti – quali i docenti partecipanti alle procedure concorsuali precedenti, come il FIT 2018 – rischino di essere tra loro discriminati solo per ragioni temporali, come invece previsto dall'Amministrazione odierna resistente.

Anche per tale ragione, l'O.M. n. 182/2020 deve essere disapplicata e, per l'effetto, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente di poter presentare domanda di mobilità, senza incorrere nel vincolo di permanenza quinquennale della sede di immissione in ruolo.

III. ILLEGITTIMITA' DEL BLOCCO QUINQUENNALE PER CONTRASTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 117 COST, VIOLAZIONE DELL'ART. 14 CEDU. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMI 792 2 795, L.N. 145/2018 E DELL'ART. 13, C0. 3 , D.LGS. N. 59/2017.

IV. QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALLA CGUE AI SENSI DELL'ART. 267 DEL T.F.U.E.

Nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice adito dovesse ritenere che l'Amministrazione si sia conformata alla normativa primaria di riferimento sopracitata, ritenendo quindi applicabile in forza di quest'ultima il blocco quinquennale alla fattispecie in esame (docente assunta in ruolo nel 2019 da graduatorie ex FIT 2018), la normativa primaria citata deve ritenersi illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione.



In tal caso dunque, si invita Codesto Giudice adito a voler **sollevare questione di legittimità costituzionale** dell'art. 1, commi 792 e 795, L. n. 145/2018 nonché dell'art. 13, co. 3, D.lgs. n. 59/2017, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, nella parte in cui – alla luce delle argomentazioni sopra compiutamente illustrate – pongono in essere una palese discriminazione tra docenti assunti da graduatorie ex FIT 2018 immessi in ruolo nel 2018 ed docenti assunti da graduatorie ex FIT 2018 immessi in ruolo nel 2019, applicando solo a questi ultimi – senza che vi siano differenze sostanziali tra le due fattispecie – il blocco quinquennale della sede di immissione in ruolo.

La discriminazione è basata su una mera questione temporale: coloro i quali sono stati nominati in ruolo, in base a graduatorie di merito approvate dopo il 31.8.2018, nell'anno 2019 con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2019, saranno soggetti al blocco quinquennale, mentre i vincitori del concorso in una regione che ha pubblicato le graduatorie di merito prima del 31.8.2018 non hanno alcun vincolo di permanenza nella sede di titolarità.

Il principio di uguaglianza, costituzionalizzato nell'art. 3, risulta violato allorché una legge, senza un ragionevole motivo *“faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni”* (sent. N. 15 del 1960), *“poiché l'art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli”* (sent. N. 96 del 1980). Si ha, dunque, violazione del principio di uguaglianza quando *“situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche”* (sent. n. 340 del 2004).

Tale principio, sottostante ai divieti di discriminazioni sanciti da molteplici direttive europee, è ormai diventato uno dei principi ordinatori dell'unione Europea e viene espressamente previsto anche dall'art. 2 TUE a mente del quale: *“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.”*

Ed ancora, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna*



discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

Innumerevoli le pronunce- rese sia dai Tribunali italiani che da quelli sovranazionali- intervenute negli anni su tale aspetto.

Nonostante l'eterogeneità delle pronunce rese, intervenute a disciplinare ogni aspetto violativo del principio *de quo*, può dirsi, che siano accompagnate da un *vulnus* comune che nel risiede nella circostanza per cui tale principio non implica una assoluta parità di trattamento ma, anzi, risulta perfettamente integrato qualora la legge tratti in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse.

Ebbene, sulla scia di quanto sopra espresso, nel caso che ci occupa risulta pienamente violato il principio di non discriminazione laddove la legge prevede che nei confronti di soggetti che si trovino nella medesima situazione di fatto (docenti abilitati vincitori di concorso FIT indetto con DDG 85/2018), vengano applicate diverse discipline in tema di mobilità a seconda del periodo di pubblicazione delle graduatorie di merito regionali.

Non può, senza dubbio alcuno, giustificarsi una tale **disparità di trattamento basata, oltremodo, sulle inadempienze e ritardi di quegli Uffici scolastici regionali** che hanno pubblicato le graduatorie di merito con ritardo.

Risulta, altresì, violato il principio di ragionevolezza, definito dal Giudice delle Leggi come “razionalità pratica” potendosi intendere con ciò un uso della ragione che si avvicina al senso comune per moderare la discrezionalità del legislatore.

Al riguardo, afferma testualmente la Corte *"il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazione relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti."* (Corte Cast. sent n 113011988)

Alla stregua di ciò, risulta evidente che la diversa applicazione delle disposizioni relative al procedimento di mobilità non troverebbe alcuna motivazione ragionevole.

Ed ancora, a riprova dell'illegittimità della normativa sopracitata, si consideri che, come chiarito dalla lett. c) del comma 1 della direttiva 2000/78/Ce, a tutela del principio della “parità di trattamento” la nozione di discriminazione sia da applicare anche ai lavoratori



del settore pubblico con specifico riferimento alle “condizioni di lavoro” tra cui rientrano quelle relative alle operazioni di mobilità.

Tale direttiva è stata recepita nei decreti legislativi nn. 215 e 216 del 9.7.2003.

Con particolare riferimento a quest’ultimo decreto rubricato “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”, si sottolinea che la lett. b) comma 1, ha specificatamente disposto la tutela del principio di parità di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico con riguardo (anche) alle “condizioni di lavoro”, come chiaramente statuito dall’art. 3 a mente del quale: “*Il principio di parità di trattamento senza distinzioni di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall’art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:*

- a) *Accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;*
- b) *Occupazione e condizioni di lavoro compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento..”.*

Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, l’applicazione del blocco quinquennale ai partecipanti al Concorso FIT 2018, immessi in ruolo a partire da settembre 2019, non può che ritenersi illegittima per contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, sanciti sia a livello nazionale che sovranazionale.

In subordine, qualora Codesto Giudice adito non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa sopracitata si chiede, in via gradata, di voler rimettere per le suesposte ragioni la seguente questione pregiudiziale alla corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “**Se la lettera c) del comma 1 dell’art. 3 della direttiva 200/78/Ce del 29.6.2000 che attua il principio di parità di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico, come recepito dal decreto legislativo n. 216 del 9.7.2003, con particolare riferimento alla lett. b), comma 1 dell’art. 3, specificatamente alle “condizioni di lavoro”, ostino rispetto ad una norma interna, come il comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo n. 57 del 2017 (così come modificato dalla L. n. 145/2018) che, tenuto conto della normativa previgente – in relazione ai medesimi soggetti-, in violazione della citata direttiva e del relativo**



decreto di recepimento n. 216/2003, dispone una grave disparità di trattamento tra il personale docente alle dipendenze del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), statuendo un diverso regime ai fini della mobilità territoriale e professionale, da cui consegue in relazione alla medesima categoria di soggetti la possibilità per alcuni di essi (già avviati al percorso FIT nell'a.s. 2018/2019) di poter liberamente cambiare la sede scolastica a dispetto di colori i quali, invece, in virtù della tardiva pubblicazione delle graduatorie di merito regionali, sono stati avviati al percorso nell'anno scolastico 2019/2020 e in virtù di ciò sono soggetti al blocco quinquennale nella sede in cui hanno svolto l'anno di prova.”

V. SUL PERICULUM IN MORA E SULLA RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

Con riferimento al *fumus boni iuris* si richiama quanto fin qui dedotto.

Quanto al *periculum in mora* esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, quindi, ragioni di urgenza nella necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente.

Nel caso che ci occupa, il pregiudizio è senza dubbio imminente poiché è ragionevole presumere che, come ogni anno, anche le procedure di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 termineranno al più tardi per i primi di giugno p.v., non sussistendo quindi un lasso di tempo utile per la conclusione dell'ordinario procedimento di cognizione entro il suddetto termine.

Il blocco quinquennale ove applicato e confermato alla ricorrente finirebbe per arrecare alla stessa un pregiudizio, oltretutto imminente, anche grave ed irreparabile in quanto si vedrebbe ancora una volta negare la possibilità di riavvicinarsi stabilmente alla propria residenza e, in particolare, ai propri figli.

Sul punto si tiene a ribadire che il suddetto pregiudizio non può dirsi in alcuna misura scongiurato dall'assegnazione provvisoria della stessa al Liceo Buratti di Viterbo.

E' evidente, infatti, che l'assegnazione provvisoria non è certo equiparabile, quanto a stabilità e, dunque, a carattere soddisfacente delle proprie esigenze di vita – specie ove madre di due figli di 5 e 3 anni – ad un trasferimento definitivo.



Le fonti nazionali e quelle sovranazionali tutelano espressamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

In particolare, la Carta costituzionale, all'art. 30, prevede che “*è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare figli...*” tutelando, altresì, all'art. 31, la maternità e l'infanzia.

All'art. 37 Cost. viene prescritto che le condizioni di lavoro della donna lavoratrice devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

A ciò deve aggiungersi il disposto dell'art 8 CEDU il quale prevede che “*ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...Non vi può essere ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto...*”.

Le Amministrazioni convenute, invero, hanno operato in pieno spregio dei dettami della Costituzione, oltre che delle norme sovranazionali che tutelano la vita familiare.

Il ricorso al procedimento cautelare dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto alla mobilità discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella sede di residenza dei propri figli.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.

Per quanto sopra argomentato, considerata l'imminente indizione della procedura di mobilità (che, come ogni anno, dovrebbe concludersi per fine maggio) appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Chiaramente, ove tale istanza non venisse accolta, la ricorrente verrebbe, viceversa, privata del suo diritto e subirebbe un pregiudizio, imminente, grave ed irreparabile ad un bene della vita fondamentale e non risarcibile per equivalente.

Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI



Affinché Codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto ricorso:

IN VIA CAUTELARE:

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, per tutte le motivazioni suesposte, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, voglia:

1. In via principale, accertare e dichiarare in via d'urgenza, l'illegittimità del diniego alla partecipazione alla procedura di mobilità da parte della ricorrente per la classe di concorso A019;
2. E per l'effetto, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla partecipazione a detta procedura di mobilità, con attribuzione del giusto punteggio e con la conseguente assegnazione della sede il più possibile limitrofa alla propria residenza, secondo l'ordine di preferenza espresso in sede di domanda di mobilità.
3. in via subordinata, qualora la questione costituzionale si ponga come ostativa all'accoglimento delle ragioni della ricorrente, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 792 e 795, L. n. 145/2018, dell'art. 13, co. 3, D.lgs. n. 59/2017 nonché, per l'effetto, dell'O.M. n. 182 del 23.3.2020 per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione.
4. In via ulteriormente subordinata, qualora Codesto Giudice adito non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa sopracitata si chiede, in via graduata, di voler rimettere questione pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE avente ad oggetto il quesito puntualmente formulato nel IV motivo di diritto;
5. In ogni caso, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria;

NEL MERITO:

Previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, voglia:

1. In via principale, accertare e dichiarare in via d'urgenza, l'illegittimità del diniego alla partecipazione alla procedura di mobilità da parte della ricorrente per la classe di



concorso A019;

2. E per l'effetto, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla partecipazione a detta procedura di mobilità, con attribuzione del giusto punteggio e con la conseguente assegnazione della sede il più possibile limitrofa alla propria residenza, secondo l'ordine di preferenza espresso in sede di domanda di mobilità.

3. in via subordinata, qualora la questione costituzionale si ponga come ostativa all'accoglimento delle ragioni della ricorrente, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 792 e 795, L. n. 145/2018, dell'art. 13, co. 3, D.lgs. n. 59/2017 nonché, per l'effetto, dell'O.M. n. 182 del 23.3.2020 per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione.

4. In via ulteriormente subordinata, qualora Codesto Giudice adito non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa sopracitata si chiede, in via graduata, di voler rimettere questione pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE avente ad oggetto il quesito puntualmente formulato nel IV motivo di diritto;

5. In ogni caso, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge, in favore dei sottoscritti procuratori.

Con riserva di far valere in separata sede, ogni ulteriore diritto violato ed oggi non azionato ivi compreso il risarcimento dei danni.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è di valore indeterminato e che l'istante ha diritto all'esonero dal pagamento del contributo unificato avendo conseguito un reddito familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi inferiore ai minimi di legge.

Roma/Viterbo, 26.01.2021

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci



Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) D.D.G. N. 85/2018
- 2) Domanda di partecipazione al FIT 2018
- 3) Certificazione Laurea e TFA
- 4) D.LGS. n. 59/2017 (ante L. 145/2018) (estratto)
- 5) D.LGS. n. 59/2017, come modificata dalla L. n. 145/2018
- 6) L. n. 145/2018 (estratto)
- 7) Graduatorie del 27.06.2019
- 8) Proposta di assunzione e contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto superiore "Giuseppe Colasanti" in Civita Castellana, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.9.2019
- 9) Domanda di mobilità del 21.4.2020
- 10) Diniego dell'USP di Viterbo domanda di mobilità dell'8 maggio 2020
- 11) O.M. n. 182 del 23.03.2020
- 12) Nota Prot. 000694 del 24.03.2020
- 13) CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018, prorogato al 2018/2019.
- 14) Elenco assegnazioni pubblicate dall'USP di Viterbo ad agosto 2020.
- 15) Certificato stato di famiglia
- 16) Autocertificazione reddituale della ricorrente, con documento di identità.

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv.ti Valentina Piraino e Chiara Petrucci n.q. di difensori della ricorrente PACCHIAROTTI LUCIA, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, su foglio separato,

CONSIDERATO

- Che il ricorso ha per oggetto il preteso diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alle procedure di mobilità per l'a.s. 2020/2021;
- Ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso ut sopra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti



partecipanti alla mobilità ed inseriti nella relativa graduatoria A019 e che in virtù dell'ammissione della ricorrente potrebbero essere da questa scvalcati relativamente alle sedi prescelte;

- che il principio del contraddittorio impone la notifica del ricorso a tutti i docenti iscritti nelle suddette graduatorie collocati in posizione superiore/inferiore rispetto alla ricorrente;

RILEVATO

- che la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza nei modi ordinari sarebbe impossibile per la difficoltà di identificazione dei destinatari;
- che, per costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice può autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica con qualsiasi mezzo, purché “le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost. come inviolabile in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 13868/2002) e nei limiti del rispetto del contraddittorio tra le parti e della corrispondenza dell'atto allo scopo (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003);
- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del MIUR è idonea ad assicurare la conoscibilità degli stessi e consente agli eventuali interessati di costituirsi compiutamente;
- che siffatta notifica è stata autorizzata in casi analoghi a quello che ne occupa;
- anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa (trib. Genova del 01.09.2011 e Trib. Genova del 15.04.2014)
- Ciò premesso, i sottoscritti difensori nq.

CHIEDONO

all'ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare tale forma di notificazione, Voglia autorizzare, se del caso, la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del ricorso introduttivo e del decreto a mezzo internet sul portale online del MIUR.

Con osservanza

Roma/Viterbo, 26.01.2021

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci

